

Numero  
**58**

cl

0

Bellinzona  
**12 gennaio 2022**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Ueli Maurer  
Consigliere federale  
Dipartimento federale delle finanze DFF  
3003 Berna

[vernehmlassungen@sif.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@sif.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente la modifica dell'Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo**

Stimato Consigliere federale,  
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione inerente il progetto di modifica dell'Ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD), come pure di altre ordinanze emanate dal Consiglio federale (Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio, Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi, Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi e Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro) e ringraziamo per la facoltà concessa di poterci esprimere in proposito.

Prendiamo atto che lo scopo principale delle modifiche proposte è concretizzare le misure adottate nel quadro della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) approvata dal Parlamento federale il 19 marzo 2021. Le misure previste per il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi, l'istituzione dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e vigilanza ai sensi della LRD e la trasparenza delle associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo necessitano infatti di disposizioni esecutive.

Vi informiamo che, con lettera separata, abbiamo preso posizione sul progetto di Ordinanza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari, posto in consultazione dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Lo scrivente Consiglio saluta positivamente le modifiche oggetto della presente procedura di consultazione, che mirano a disciplinare maggiormente il settore, contribuendo a mantenere e implementare l'efficacia del nostro dispositivo antiriciclaggio e di lotta al terrorismo, a beneficio dell'integrità della piazza finanziaria svizzera.

#### Osservazioni sulle modifiche dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC)

Le stesse rientrano in un disegno più ampio e in atto ormai già da diversi anni volto a una maggior trasparenza degli enti giuridici iscritti nel registro di commercio. L'azione è ora focalizzata sulle associazioni. L'obbligo di iscrizione nel registro di commercio, che attualmente comprende le associazioni che esercitano un'attività commerciale o che sono soggette all'obbligo di revisione, viene ora esteso anche a coloro che raccolgono o distribuiscono prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

- Art. 90 cpv. 1 lett. g, 92a e 181b ORC

L'obbligo di avere un rappresentante dell'ente giuridico domiciliato in Svizzera è stato introdotto nel 2005 per le società di capitali (società anonima art. 718 cpv. 4 CO; società a garanzia limitata art. 814 cpv. 3 CO – FF 2002 2841, 2910) e nel 2015 per le società cooperative (art. 898 cpv. 2 CO, FF 2014 563, 624).

L'estensione di tale obbligo alle associazioni tenute ad iscriversi nel registro di commercio, in specie quelle che espletano un'attività economica, sancito nell'art. 69 cpv. 2 nCC rappresenta una misura coerente, atta ad allinearsi al quadro giuridico più sopra evidenziato. L'introduzione degli artt. 90 cpv. 1 lett. g e 92a ORC sono quindi necessari per concretizzare questo nuovo assetto.

Per contro le associazioni non obbligate ad iscriversi nel registro di commercio continueranno a poter essere iscritte nel registro di commercio, senza essere sottoposte alla norma relativa alla valida rappresentanza in Svizzera. Questo fatto deve tuttavia essere comprovato all'Ufficio del registro di commercio e una dichiarazione da parte dell'organo di direzione appare senz'altro la misura più adeguata. La disposizione transitoria per le associazioni già esistenti (art. 181b), le quali devono disporre del tempo necessario per adeguarsi al nuovo diritto, segnatamente reperire un loro rappresentante domiciliato in Svizzera, appare altresì ragionevole.

- Art. 93 cpv. 2 ORC

La codificazione nell'art. 93 cpv. 2 ORC del principio secondo cui un'associazione già iscritta può essere cancellata senza prima essere sciolta e liquidata e può continuare a esistere dopo la sua cancellazione soltanto se comprova di non sottostare all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CC, corrisponde già all'attuale prassi adottata da anni dall'Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino. Questo modo di procedere era peraltro pure sostenuto da parte della dottrina.


#### Osservazioni sulle modifiche dell'Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)

Segnaliamo un errore di battitura all'art. 34h cpv. 1: nella versione italiana figura "Ufficio" invece del termine corretto "Ufficio".

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet